

25/149/CU06/ C5-C7

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, DI CONCERTO
COL MINISTRO DELLA SALUTE, CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI INDIRIZZO NAZIONALI PER L'ANALISI DEI RISCHI
AMBIENTALI E SANITARI CORRELATI AGLI IMPIANTI DI
DESALINIZZAZIONE**

Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 17 maggio 2022, n. 60

Punto 06) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sull'ultima versione del provvedimento con la seguente raccomandazione:

all'articolo 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) capacità nominale di desalinizzazione: volume di acqua dissalata nell'unità di tempo che l'impianto di desalinizzazione è progettato per produrre.»

Relazione illustrativa

Per una maggiore chiarezza del testo normativo, le regioni propongono di aggiungere la definizione di "capacità nominale di desalinizzazione" a seguito dell'introduzione del comma 3 articolo 1 con il quale sono esclusi dall'applicazione del regolamento gli impianti di desalinizzazione a uso domestico e turistico-ricettivo, aventi una capacità nominale di desalinizzazione inferiore a 1 L/s.

Roma, 27 novembre 2025